



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 506

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 18 febbraio 2021

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128) . . . . .</i>	Pag. 3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74) . . . . .</i>	» 4
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166) . . . . .</i>	» 5
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174) . . . . .</i>	» 6
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175) . . . . .</i>	» 6
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria . . . . .</i>	» 7

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . .</i>	Pag. 20

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria . . . . .</i>	Pag. 21
<i>Ufficio di Presidenza . . . . .</i>	» 27
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 22) . . . . .</i>	» 31
<i>Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 1) . . . . .</i>	» 31

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Eu-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 18 febbraio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 128**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 18 febbraio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 74**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 18 febbraio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 166**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 10 alle ore 11*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 18 febbraio 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 174**

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*Orario: dalle ore 10 alle ore 11*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 175**

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,05*

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME  
DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA  
MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID (ATTO N. 569)*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 18 febbraio 2021

**Plenaria****216<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni informali sugli atti COM (2020) 673 (sportello unico UE per le dogane) e COM (2020) 725-726-727 (unione europea salute), svoltesi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 26 gennaio 2021, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (n. COM(2020) 595 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che fa parte del pacchetto per la finanza digitale, finalizzato a stimolare la competitività e l'innovazione europee nel settore finanziario, offrendo ai consumatori e alle imprese una più ampia scelta di servizi finanziari e soluzioni di pagamento mo-

derne, garantendo al tempo stesso la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria.

Ricorda che il settore finanziario dipende in larga misura dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e che la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione anche in tale ambito. Ciò solleva, tuttavia, preoccupazioni per l'interconnessione transfrontaliera dell'economia finanziaria e le sue possibili ripercussioni sul settore reale in caso di minacce digitali e problemi legati alla vulnerabilità dei sistemi TIC.

L'obiettivo della proposta è, quindi, quello di rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell'UE, razionalizzando e aggiornando la vigente normativa finanziaria dell'Unione e introducendo nuovi requisiti laddove si riscontrino lacune. In particolare, gli scopi della proposta sono: migliorare la gestione dei rischi relativi alle TIC da parte delle imprese finanziarie; incrementare le conoscenze delle autorità di vigilanza in fatto di minacce e incidenti; migliorare i test che le imprese finanziarie effettuano sui propri sistemi di TIC; migliorare la vigilanza sui rischi derivanti dalla dipendenza delle imprese finanziarie da fornitori terzi di TIC.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la sua relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale. In particolare, il Governo condivide l'obiettivo, già delineato nella Strategia in materia di finanza digitale per il settore finanziario dell'UE, di definire un quadro dettagliato e completo sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE. Tuttavia, la delegazione italiana in seno al Consiglio, in seguito ad un'attività di analisi e di confronto svolto in collaborazione tra Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e Consob, ha espresso la necessità di apportare diverse modifiche e integrazioni alla proposta di regolamento. Anzitutto, si è concordato con la necessità di esclusione dei sistemi di pagamento dall'ambito di applicazione della proposta, in quanto l'inclusione di tali entità potrebbe portare a incertezza giuridica. Si è ritenuto inoltre essenziale trovare un giusto equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza delle TIC e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi per gli enti finanziari, prendendo in considerazione non soltanto fattori legati alla «dimensione» delle entità finanziarie, ma anche fattori legati al relativo rischio.

Nella relazione del Governo si ritiene, inoltre, necessario di un maggior coordinamento con il *Network and Information Security* (NIS), nonché una migliore cooperazione tra autorità competenti e gli organismi esistenti nell'ecosistema NIS (CSIRT, Punto di Contatto Unico ed Autorità Nazionali competenti NIS, quali il MEF in collaborazione con Banca d'Italia e Consob per il settore finanziario). In casi di incidenti correlati alle TIC, si ritiene opportuno prevedere una comunicazione da parte delle entità finanziarie alle altre autorità pertinenti (quali le autorità nazionali NIS), in maniera tale da coprire tutte le attuali autorità competenti in materia. In alternativa, è stato proposto di includere la disposizione secondo cui l'autorità competente debba fornire tempestivamente una comunicazione con i dettagli dell'incidente anche alle autorità nazionali competenti.



Si sostiene, poi, l'applicazione del principio di proporzionalità al fine di evitare oneri eccessivi per le entità più piccole, suggerendo al contempo maggiore chiarezza nella distinzione tra test avanzati e altri. In particolare, per i test avanzati, la delegazione italiana si è dimostrata favorevole alla menzione esplicita del *framework* TIBER-EU come esempio e riferimento pertinente, in quanto già operativo in diversi Paesi europei e rappresentante un modello di riferimento adatto per entità finanziarie di diversi settori in virtù della sua neutralità.

Infine, nell'ambito della vigilanza sui fornitori terzi di servizi TIC, è emersa la necessità di precisare i criteri per la designazione dei fornitori, nonché di chiarire il ruolo e i poteri delle Autorità europee di vigilanza finanziaria (ABE, ESMA ed EIOPA) e i poteri delle Autorità di vigilanza nazionali.

Nel corso dei negoziati anche diverse altre delegazioni nazionali hanno sostenuto la necessità di definire più chiaramente l'ambito di applicazione, nonché una maggiore chiarezza nei criteri per la designazione dei fornitori terzi.

Da ultimo, si evidenzia la necessità di un confronto con altri Stati membri finalizzato a porre maggiore attenzione al rapporto tra la nuova normativa prevista nel regolamento e le legislazioni nazionali in materia di sicurezza informatica nazionale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 114 del TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto gli obiettivi di armonizzazione della proposta non possono essere raggiunti mediante azioni a livello dei singoli Stati membri. In particolare, le attuali disparità tra gli Stati membri nel settore della gestione e della segnalazione dei rischi relativi alle TIC, dei relativi test e dei rischi relativi alle TIC derivanti da terzi, ostacolano il mercato unico dei servizi finanziari, poiché le entità finanziarie impegnate in attività transfrontaliere si trovano a dover soddisfare prescrizioni normative o aspettative di vigilanza differenti o potenzialmente sovrapposte, tali da intralciare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

L'eterogeneità delle normative nazionali incide anche in modo da falsare le condizioni di concorrenza tra entità finanziarie dello stesso tipo operanti nei diversi Stati membri, oltre a costituire un deterrente per le libertà del mercato unico dei servizi finanziari. La proposta di regolamento in esame vuole eliminare gli ostacoli che si frappongono all'istituzione del mercato interno dei servizi finanziari migliorandone il funzionamento, armonizzando le norme applicabili nel settore della gestione e della segnalazione dei rischi relativi alle TIC, dei relativi test e dei rischi relativi alle TIC derivanti da terzi.

Le disparità derivanti da regimi non uniformi o parziali, da sovrapposizioni o dalla molteplicità di prescrizioni applicabili alle medesime entità finanziarie operanti a livello transfrontaliero o che detengono numerose

autorizzazioni nell'ambito del mercato unico, possono essere affrontate in maniera efficace solo a livello di Unione europea. Per quanto riguarda questioni come la segnalazione degli incidenti connessi alle TIC, solo norme armonizzate a livello di Unione sono in grado di ridurre gli oneri amministrativi e i costi finanziari derivanti dalla segnalazione di un medesimo incidente a differenti autorità nazionali e dell'Unione. L'azione dell'UE è necessaria anche per agevolare il riconoscimento reciproco dei test avanzati sulla resilienza operativa digitale per le entità operanti a livello transfrontaliero, le quali, in assenza di norme dell'Unione, sono o possono essere soggette a quadri diversi nei differenti Stati membri. Solo un'azione a livello di Unione può colmare le differenze tra gli approcci ai test adottati dagli Stati membri. Un'azione estesa a tutta l'UE è necessaria anche per sopperire alla carenza di adeguati poteri di sorveglianza per monitorare i rischi causati da fornitori terzi di servizi di TIC, compresi i rischi di concentrazione e di contagio per il settore finanziario dell'UE.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, nella misura in cui le nuove norme, che si estendono a tutte le entità finanziarie, sono commisurate alle loro specifiche caratteristiche in termini di dimensioni e profilo commerciale, negli ambiti normativi in materia di gestione dei rischi relativi alle TIC, test di resilienza digitale, segnalazione di incidenti gravi connessi alle TIC e sorveglianza dei fornitori terzi di servizi di TIC critici.

La normativa riguarderebbe tutte le imprese finanziarie. La maggior parte dei portatori di interessi concorda sulla necessità di un'azione dell'UE volta a salvaguardare la resilienza operativa delle imprese finanziarie. I grandi colossi hanno già effettuato cospicui investimenti nei sistemi TIC, quindi per loro, la spesa di adattamento alle nuove indicazioni sarebbe modesta. Anche per le imprese più piccole i costi sarebbero comunque contenuti, in quanto, in proporzione al loro minor rischio, anche le misure da rispettare sarebbero meno rigorose.

Infine, si osserva che la proposta è stata altresì oggetto di analisi al Parlamento federale del Belgio e alla Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca e non sono state sollevate, allo stato, obiezioni sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (n. COM(2020) 596 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che fa parte di un pacchetto di misure volte a realizzare e promuovere ulteriormente il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuandone i rischi.

Il pacchetto comprende anche una proposta di regolamento sui mercati delle cripto-attività, una sul regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e una proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Tali regolamenti stabiliscono le norme fondamentali che disciplinano: i fornitori di servizi di cripto-attività; le condizioni che regolano il regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT; le norme fondamentali sulla gestione dei rischi relativi alle TIC, la segnalazione degli incidenti, i test e la sorveglianza.

La proposta in esame è motivata, in particolare, dal fatto che, al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le cripto-attività e conseguire l'obiettivo di rafforzare la resilienza operativa digitale, è necessario stabilire un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modificare diverse direttive del Parlamento europeo e del Consiglio adottate sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 114, TFUE.

In particolare, per consentire lo sviluppo di cripto-attività ammissibili come strumenti finanziari e DLT, mantenendo nel contempo un elevato livello di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e protezione degli investitori, la proposta in esame prevede la creazione di un regime temporaneo per le infrastrutture di mercato DLT, per operare sulla base di una serie di requisiti in materia di accesso a tali infrastrutture alternativi rispetto a quelli altrimenti applicabili ai sensi della normativa vigente, consentendo così lo sviluppo di soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni di cripto-attività e consentendo alle autorità di vigilanza di acquisire esperienza sulle opportunità e sui rischi specifici creati dalle cripto-attività negoziate su tali infrastrutture.

Il rispetto del principio di sussidiarietà è riscontrato nelle tre proposte di regolamento del pacchetto per la finanza digitale in base al fatto che la differenziazione negli approcci adottati dagli Stati membri rendono difficile la fornitura transfrontaliera di servizi in relazione alle criptovalute. La proliferazione dei diversi approcci nazionali pone rischi per la parità di condizioni nel mercato unico in termini di protezione dei consumatori e degli investitori, integrità del mercato e concorrenza. Un'azione a livello dell'UE assicurerebbe, invece, un ambiente in cui sviluppare un mercato transfrontaliero più ampio per i fornitori e per i servizi di criptovaluta, raccogliendo in tal modo tutti i vantaggi del mercato interno. Le disparità derivanti da regimi non uniformi o parziali, da sovrapposizioni o dalla molteplicità di prescrizioni applicabili alle medesime entità finanziarie operanti a livello transfrontaliero o che detengono numerose autorizzazioni nell'ambito del mercato unico, possono essere affrontate in maniera efficace solo a livello di Unione europea.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'UE non eccedono quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto per la finanza digitale. La proposta, infatti coprirà solo gli aspetti che gli Stati membri non pos-

sono realizzare da soli e in cui gli oneri e i costi amministrativi sono commisurati agli obiettivi specifici e generali da raggiungere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (n. COM(2020) 767 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si inserisce nell'ambito della Strategia europea per i dati del 2020 (COM(2020) 66), volta a rafforzare il mercato unico per i dati, a fronte della crescente digitalizzazione dell'economia e della società, e del connesso rischio di frammentazione del mercato interno a causa di normative nazionali in materia di dati prive di coordinamento. Nella Strategia si propone di istituire spazi comuni europei di condivisione e messa in comune dei dati in settori quali la sanità, la mobilità, l'industria manifatturiera, i servizi finanziari, l'energia, l'agricoltura o ambiti strategici quali il *Green Deal* europeo o gli spazi europei di dati per la pubblica amministrazione o le competenze.

Talune normative settoriali sull'accesso e la condivisione dei dati sono già in vigore, tra cui anzitutto il regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, i regolamenti e direttive sul commercio elettronico e sulle diverse forme di proprietà intellettuale, e la direttiva (UE) 2019/1024, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

La proposta di regolamento in esame si inserisce in tale contesto e costituisce, in particolare, un'estensione della citata direttiva (UE) 2019/1024. Infatti, mentre tale direttiva si applica solamente ai dati non protetti («dati aperti») in possesso del settore pubblico, la proposta di regolamento si applica, invece, ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di riservatezza commerciale, di proprietà intellettuale e di *privacy* dei dati personali, stabilendo le condizioni per il loro riutilizzo, nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali, europee e internazionali a tutela dei dati personali o non personali, o a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 2 chiarisce che per «dati» si intende «qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva», compresi dati personali e dati non personali.

L'articolo 3 precisa, inoltre, che il capo I si applica solo ai dati detenuti da «enti pubblici» e non anche a quelli detenuti da imprese private, emittenti di servizio pubblico, enti culturali o enti di istruzione, né ai dati protetti per motivi di sicurezza nazionale, difesa o pubblica sicurezza.

Il capo II istituisce un meccanismo per il riutilizzo dei dati oggetto del regolamento, precisando anzitutto che tale meccanismo non crea, per

gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza. Al fine di consentire il riutilizzo dei dati, il regolamento: vieta gli accordi di esclusiva (articolo 4); istituisce una serie di condizioni armonizzate di base (articolo 5), fra cui l'obbligo di preservare l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato.

A norma dell'articolo 7, inoltre, gli Stati membri dovranno designare uno o più organismi competenti, che potranno essere settoriali, con il compito di fornire sostegno agli enti pubblici nella loro facoltà di consentire il riutilizzo dei dati protetti in loro possesso. Al fine di incentivare tale riutilizzo, gli Stati membri dovranno inoltre istituire uno sportello unico che costituirà l'interfaccia principale per i riutilizzatori (articolo 8).

In aggiunta a tale disciplina inerente al riutilizzo dei predetti dati detenuti da enti pubblici (capo I e II), la proposta di regolamento disciplina anche i servizi di condivisione dei dati da parte di imprese intermediarie registrate (capo III), compreso il consenso all'utilizzo di dati personali con l'aiuto di un «intermediario per la condivisione dei dati personali», il cui compito consiste nell'aiutare i singoli individui a esercitare i propri diritti a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), nonché l'attività di raccolta dei dati messi a disposizione per scopi «altruistici», da parte di enti a tale scopo registrati (capo IV).

In particolare, il capo III si riferisce ai servizi privati di condivisione dei dati, con lo scopo di accrescere la fiducia negli intermediari registrati che svolgono tali servizi, in relazione all'utilizzo dei dati e al rispetto delle condizioni imposte dai titolari dei dati. L'applicazione del capo III è differita a 2 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 9 stabilisce la procedura di notifica degli intermediari, mentre l'articolo 10 stabilisce che le autorità competenti a svolgere i compiti relativi al quadro di notifica, designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 12, potranno imporre tariffe, che dovranno essere proporzionate e oggettive. L'articolo 11 stabilisce le condizioni per la fornitura di servizi di condivisione dei dati. Le autorità competenti saranno responsabili del monitoraggio della conformità ai requisiti connessi alla fornitura di tali servizi (articolo 13).

Il capo IV disciplina l'attività relativa all'altruismo dei dati, che consiste nella raccolta dei dati personali o non personali, su cui è stato accordato il consenso o l'autorizzazione al trattamento, senza la richiesta di un compenso, per finalità di interesse generale, quali la ricerca scientifica o il miglioramento dei servizi pubblici. Tale normativa prevede la possibilità di registrarsi in qualità di «organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nell'UE», al fine di accrescere la fiducia nelle loro attività. Si prevede inoltre lo sviluppo di un modulo europeo comune di consenso all'altruismo dei dati per ridurre i costi della raccolta dei consensi e facilitare la portabilità dei dati.

I capi V e VI stabiliscono meccanismi per coordinare e orientare gli aspetti orizzontali della *governance*, sotto forma di una struttura di autorità competenti a livello dell'UE, incaricate del monitoraggio e dell'attua-

zione del quadro di notifica per i fornitori di servizi di condivisione dei dati e per gli enti che praticano l'altruismo dei dati. Sono, inoltre, previste disposizioni sul diritto di reclamo e di ricorso giurisdizionale, ed è prevista l'istituzione di un gruppo formale di esperti, denominato «Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati», con il compito di agevolare lo sviluppo di migliori prassi da parte delle autorità degli Stati membri.

Infine, il capo VII consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione e il capo VIII contiene disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno dell'UE.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto l'obiettivo di evitare che, nella crescente digitalizzazione dell'economia e della società, gli Stati membri rischino di adottare normative in materia di dati prive di coordinamento, con conseguente frammentazione del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente. L'obiettivo di armonizzazione è quindi delineato mediante misure volte ad accrescere la fiducia nella condivisione dei dati, a potenziare i meccanismi che aumentano la disponibilità dei dati e a superare gli ostacoli tecnici al riutilizzo dei dati, che possono essere realizzate meglio a livello dell'UE. In termini di valore aggiunto, l'iniziativa intende garantire che le imprese possano trarre vantaggio dalle dimensioni del mercato interno e distribuire i loro prodotti e servizi in tutta l'Unione.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto la proposta armonizza una serie di pratiche di condivisione dei dati, rispettando nel contempo la prerogativa degli Stati membri di organizzare la propria amministrazione e legiferare in materia di accesso alle informazioni del settore pubblico, prevedendo anche la possibilità di recuperare i relativi oneri, mediante l'imposizione di tariffe per il riutilizzo (articolo 6). Inoltre, il quadro di notifica per gli intermediari di dati, nonché i meccanismi per l'altruismo dei dati, sono funzionali al conseguimento di un livello più elevato di fiducia in tali servizi, senza che vengano inutilmente limitate tali attività.

Sulla proposta in esame, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale non si rilevano criticità significative. Nel corso dei lavori in Consiglio, l'Italia ha evidenziato come un sistema decisionale efficiente basato sui dati potrebbe essere di aiuto nell'affrontare meglio le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della pandemia. Si è ricordato che in questo ambito l'Italia sta già lavorando a una strategia dei dati che mira, sulla base delle raccomandazioni europee, a raggiungere l'interoperabilità, la *governance* dei dati e una gestione efficiente dei dati fra amministrazioni pubbliche e fra aziende e amministrazioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (n. COM(2020) 725 definitivo)**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (n. COM(2020) 726 definitivo)**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (n. COM(2020) 727 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Riprende l'esame congiunto delle proposte di regolamento in titolo, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La relatrice GIANNUZZI (*M5S*) dà conto del lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, anche mediante l'audizione informale, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, il 26 gennaio scorso, dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri.

Da questo approfondimento è emersa una generale condivisione della strategia delineata con le tre proposte, che vanno sostanzialmente ad incidere in modo puntuale ed efficace su diverse criticità emerse a livello europeo in occasione dell'attuale pandemia da Covid-19.

In particolare, è stato evidenziato come, di fronte alla crisi sanitaria, sia sorta la necessità di rafforzare la capacità di coordinamento europeo, al fine di ottimizzare ed efficientare le azioni da mettere in campo e di ottenere così una maggiore adesione alle misure sanitarie adottate, soprattutto quelle che limitano la libertà personale o economica delle persone. La ritrosia nella popolazione, all'adempimento delle limitazioni, si è verificata infatti anche a causa del quadro disomogeneo tra i diversi Stati nelle misure di contenimento adottate.

Tale necessità di rafforzare il coordinamento si è palesata anche in relazione al problema della carenza dei dispositivi medici di protezione (mascherine), che si è verificato nella fase iniziale della pandemia, a causa della dipendenza degli Stati europei dalle importazioni da Paesi produttori (soprattutto la Cina) che hanno privilegiato l'impiego interno.

Inoltre, l'assenza di una voce ufficiale, coordinata a livello europeo, in merito ai diversi approcci farmacologici sperimentali emersi nelle diverse fasi della crisi pandemica, ha creato confusione sia nella popolazione, sia nella stessa comunità scientifica, e ha impedito di concentrare la ricerca e l'applicazione terapeutica sulle migliori misure di prevenzione e di trattamento della malattia.

Infine, riguardo ai vaccini, le fasi di ricerca, produzione e distribuzione, avrebbero richiesto una forte azione di coordinamento, sia per non disperdere le risorse e le capacità necessarie allo sviluppo dei vaccini in modo rapido ed efficace, sia per evitare che alcune nazioni avviassero

trattative separate, finalizzate ad incrementare la propria dotazione di vaccini, aggiuntiva rispetto a quanto pianificato in sede europea, anche offrendo pagamenti maggiori rispetto a quelli negoziati in sede di Commissione, o sfruttando la presenza di insediamenti produttivi di vaccini sul territorio nazionale.

A queste criticità, emerse nel corso dell'evoluzione della crisi pandemica da Covid-19, le proposte di regolamento in esame intendono porre rimedio. Tuttavia, taluni aspetti specifici, relativi al testo delle tre proposte, meritano di essere evidenziati.

Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rappresenta il punto critico per un corretto funzionamento della «catena di trasmissione» delle informazioni e delle azioni.

Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri *stakeholder* della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.

Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).

Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), si condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.

Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate anche all'obiettivo di avere, soprattutto nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile tra i Paesi dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. A tal fine, dovrebbe essere prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come «infetto», «guarito», «non



più contagioso» o «non più attualmente positivo», sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Inoltre, anche in questo contesto si incoraggia il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, come l'identificazione delle esigenze e priorità della ricerca o dei gruppi a rischio. In particolare, dovrebbe essere prevista anche la condivisione da parte dell'ECDC, nei confronti delle industrie produttrici di vaccini, dei dati epidemiologici rilevanti in suo possesso, al fine di consentire alle stesse industrie di adattare le proprie strategie per prevenire le carenze e rispondere ai bisogni dei pazienti.

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, l'indipendenza istituzionale dell'ECDC dovrebbe essere sostenuta anche attraverso la previsione di un quadro per un dialogo istituzionalizzato con i soggetti industriali del settore, finalizzato alla regolamentazione delle relazioni tra tali *stakeholder* e le istituzioni pubbliche.

Infine, per evitare il rischio di duplicazioni e sprechi di risorse, come potrebbe esserlo la previsione dello svolgimento, da parte dell'ECDC, di studi indipendenti di monitoraggio dell'efficacia e sicurezza dei vaccini, rispetto a quelli che vengono svolti dall'industria su richiesta dell'EMA, si ritiene importante identificare chiaramente i ruoli rispettivi dell'ECDC e dell'EMA in relazione alla nuova piattaforma di monitoraggio e coinvolgere i produttori di vaccini nella sua creazione, così come nello svolgimento dei predetti studi.

La terza proposta, COM(2020) 727, relativa all'aggiornamento della decisione n. 1082/2013/UE, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, intende istituire un quadro giuridico che consenta all'Unione di reagire rapidamente alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero in tutta l'UE. Al riguardo, si ritiene necessario prevedere una precisa assegnazione delle responsabilità ai soggetti coinvolti, così come procedure chiare. La struttura di *governance* dovrebbe mirare infatti a garantire la libera circolazione delle contromisure mediche e dei lavoratori essenziali in situazioni di emergenza e sostenere la continuità delle forniture di principi attivi farmaceutici e prodotti finiti, attraverso il rafforzamento delle azioni coordinate degli Stati membri, evitando decisioni unilaterali e non coordinate.

Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica, la proposta prevede una comunicazione permanente tra la Commissione, l'ECDC e le Autorità nazionali. Sarebbe, tuttavia, opportuno – come già accennato in relazione alla proposta sull'ECDC – che sia previsto un meccanismo volto a garantire che anche i produttori siano messi al corrente, in modo tempestivo, dei dati epidemiologici, della modellizzazione e degli scenari per la risposta sviluppati dalle Autorità UE, per esempio attraverso la piattaforma digitale di sorveglianza. Ciò aiuterebbe infatti notevolmente a ga-

rantire la corretta allocazione delle forniture e a rafforzare la capacità industriale di preparazione e risposta per i nuovi prodotti.

In conclusione, pur ribadendo un orientamento in linea di massima positivo sulle proposte di regolamento in esame, considerate le osservazioni testé esposte, raccolte nell'ambito del lavoro di approfondimento, si ritiene opportuno attendere la valutazione del Governo, mediante la relazione di cui all'articolo 6 della legge n. 234 o mediante un'audizione del Ministro della salute, prima di poter esprimere una valutazione definitiva sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico delle sollecitazioni della relattrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In relazione ai lavori sull'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulle modalità che saranno adottate per lo svolgimento delle audizioni, con riferimento agli analoghi lavori di approfondimento in corso presso la Camera dei deputati. Al riguardo, ritiene opportuno proseguire da subito con le audizioni di carattere generale, ma esprime anche l'opportunità di un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE chiarisce che per alcune audizioni era già previsto che fossero svolte congiuntamente con la V Commissione della Camera e condivide l'esigenza di procedere celermente alle altre audizioni previste a cominciare da quelle di carattere generale. Ricorda che, d'intesa con il presidente PESCO, si è ritenuto opportuno coinvolgere le Commissioni di settore, affinché ove interessate, possano svolgere le audizioni di più stretta competenza.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), espressa l'esigenza che possano svolgersi come concordato le audizioni più rilevanti, chiede chiarimenti sulle possibili conseguenze in relazione all'intenzione espressa dal nuovo Presidente del Consiglio di voler accentrare la gestione del PNRR nel Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, inoltre, necessario che sia fatta al più presto chiarezza in merito alla delega relativa agli affari europei. Ribadisce, quindi, la necessità che la 14<sup>a</sup> Commissione e il Senato tutto proseguano nella partecipazione a pieno titolo ai lavori connessi con le responsabilità del Governo in materia di affari dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Lorefice sull'esame del PNRR e rinvia alle precisazioni preannunciate, per i prossimi giorni, dal Presidente del Consiglio, in merito ai tempi relativi alle integrazioni o revisioni

della bozza di PNRR e alle modalità che vorrà adottare per la gestione del Dicastero sugli affari europei. Assicura, infine, di voler mantenere ferma l'intenzione di esigere un ultimo passaggio in Parlamento del Piano definitivo prima dell'invio a Bruxelles.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), in continuità con le posizioni espresse dal suo Gruppo prima della formazione della nuova maggioranza, chiede di conoscere le ricadute concrete del PNRR in termini di progetti che saranno avviati sui territori.

Il PRESIDENTE assicura di voler reiterare al nuovo Governo la richiesta di riferire in Parlamento in merito ai singoli progetti previsti in attuazione del PNRR.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Giovedì 18 febbraio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUCCIARELLI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,40*

*INCONTRO INFORMALE CON L'AMBASCIATORE D'ITALIA A IL CAIRO, GIAM-  
PAOLO CANTINI, SUL CASO DI PATRICK ZAKY*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 18 febbraio 2021

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### SEDE CONSULTIVA

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

C. 2845 Governo

(Parere alle Commissioni I e V della Camera)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (*M5S*), *Presidente*, constatata l'assenza della relattrice Bianca Laura Granato chiede al deputato Antonio Federico di assumere le funzioni.

Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento segnala che lo stesso, composto da 23 articoli, interviene su una pluralità di materie ed avverte che si soffermerà soltanto sulle misure di maggiore interesse per la Commissione.

Con riguardo alle norme in materia di ambiente e territorio, il decreto interviene prorogando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento

ambientale (articolo 15, comma 2); si stabilisce inoltre il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, ed il termine del 30 settembre 2022 in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila (articolo 17).

Nel settore delle comunicazioni vengono introdotte alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della microtrincea e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione (articolo 20).

In materia elettorale, in relazione alla perdurante emergenza epidemiologica, il decreto prevede che se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione elettorale nelle sezioni stesse si terrà entro il 31 marzo 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria (articolo 2, comma 4);

In materia di enti territoriali viene consentito agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, comma 9); viene inoltre differito al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 2, comma 3); infine viene prevista la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (articolo 11, comma 10).

Con riferimento alle infrastrutture vengono estesi da tre a sei mesi i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della legge n. 205 del 2017) (articolo 13, comma 8).

In materia di politiche sociali si prevede la facoltà di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (articolo 18).

Con riferimento alla sanità si prevede la stabilizzazione del personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, mediante la modifica di alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti

che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 8); si dispone poi la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 4, comma 1); si prevede infine che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (articolo 4, comma 8).

In materia scolastica viene prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 5, comma 4).

Con riferimento allo sport viene differito (dal 31 gennaio 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna delle opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 (poi annullati) e nel febbraio 2021, non risultano indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi (articolo 61, comma 21, del decreto-legge n. 50 del 2017) (articolo 13, comma 10).

In materia di sviluppo economico si fissa al 30 giugno 2021 il termine stabilito affinché i comuni procedano all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell'affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020, per poi procedere all'affidamento del servizio tramite una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il principio di trasparenza, il principio di libera concorrenza e il principio di rotazione degli incarichi (articolo 12, comma 7); inoltre si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.

Nel settore del trasporto pubblico locale sono stati prorogati per l'anno 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo (articolo 13, comma 7). Inoltre è prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. «buono viaggio», pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e pre-

visto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia (articolo 13, comma 11); è prorogato infine fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 12).

In relazione all'epidemia da COVID-19 sono poi oggetto di proroga nell'apposito allegato di cui all'articolo 19, tra le altre, le disposizioni legislative di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali (n. 2) e le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 2020, (legge n. 27 del 2020) che ha consentito alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (n. 3).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, quali rapporti dello Stato con l'Unione europea, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *l*), *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale quali agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).

Ciò premesso segnala che è pervenuta alla Commissione, ed è stata trasmessa a tutti i componenti, la posizione sul testo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Si tratta di un documento che contiene numerose proposte di integrazione e modifica. In particolare, vengono evidenziati quattro aspetti. In primo luogo, la Conferenza rileva che le spese sostenute dalle regioni e province autonome a valere sul fondo protezione civile in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 non sono state rimborsate ed esse creano un disavanzo nei bilanci regionali che, se non interviene una norma ad hoc, potrebbe far scattare l'aumento automatico delle addizionali IRPEF e IRAP (ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge n. 311 del 2004, legge finanziaria 2005). In secondo luogo, occorre estendere ulte-



riormente il periodo di compensazione per minori ricavi da tariffa nel settore del trasporto pubblico locale, attualmente fissato al 30 aprile 2021. In terzo luogo, la Conferenza ritiene necessario una compensazione da parte dello Stato delle minori entrate di regioni e province autonome causate dall'epidemia in corso. In quarto luogo, la conferenza richiede che le regioni e le province autonome siano adeguatamente finanziate per far fronte, per quanto di loro competenza, agli interventi conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 novembre 2020 che ha condannato l'Italia per non aver rispettato i limiti di inquinamento atmosferico in relazione al PM10.

Propone pertanto che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere sia inserita, come di consueto, una condizione che richiami le commissioni di merito all'esigenza di tenere in adeguato conto le proposte di modifica e integrazione giunte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Conclusivamente formula in tal senso una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

**DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

S. 2066 Governo

(Parere 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (*M5S*), *Presidente*, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge e si compone di 6 articoli e 17 commi.

L'articolo 1, comma 1, differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020.

Il comma 2 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Il comma 3 pone un divieto di spostamenti tra regioni, per il periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021.

Il comma 4 reca una disciplina limitativa per gli spostamenti all'interno della Regione verso abitazioni private non abitate, per il periodo dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Il comma 5 introduce due commi – *16-quinquies* e *16-sexies* – nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020. Il comma *16-quinquies* am-

plia le possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni. Il comma 16-*sexies* introduce la categoria di zone esenti dalle limitazioni in oggetto – comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (cd. «zone bianche»).

L'articolo 2 reca le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, operando un rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).

L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2. I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 – avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. Essa è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento; in secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Tali operazioni sono oggetto dei commi 4, 5 e 6; il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il comma 3 riguarda l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in oggetto, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgano entro il 20 maggio 2021.

La lettera *b*) dispone l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i Comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

L'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale dei comuni e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *f*), *g*), *h*), *l*), *p*) e *q*), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 3, la materia di competenza legislativa concorrente, «salute» (articolo 117, terzo comma). A tale proposito, rileva che la norma – con riferimento alla quale risulta comunque prevalente la materia «profilassi internazionale» – prevede anche la costante informazione della Conferenza Stato-regioni da parte del Commissario straordinario di concerto con il Ministro della salute e il Ministro degli affari regionali.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9.

ALLEGATO 1

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (C. 2845 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2845, di conversione del decreto – legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea;

rilevato che:

la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, quali rapporti dello Stato con l’Unione europea, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *l*), *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale quali agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

sul provvedimento è pervenuta la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che sollecita modifiche e integrazioni al testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere in adeguato conto le proposte di modifica e integrazione del testo giunte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ALLEGATO 2

**DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (S. 2066 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2066, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale dei comuni e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *f*), *g*), *h*), *l*), *n*), *p*) e *q*), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 3 in materia di piano strategico dei vaccini, la materia di competenza legislativa concorrente, «salute» (articolo 117, terzo comma); a tale proposito, si segnala che la norma – con riferimento alla quale risulta comunque prevalente la materia «profilassi internazionale» – prevede anche la costante informazione della Conferenza Stato-regioni da parte del Commissario straordinario di concerto con il Ministro della salute e il Ministro degli affari regionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 18 febbraio 2021

**Comitato X**

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione  
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

**Riunione n. 22**

*Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)*

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 17,08*

**Comitato XXI**

**Regime carcerario ex art. 41-bis  
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione  
della pena intramuraria in alta sicurezza**

**Riunione n. 1**

*Coordinatrice: ASCARI (M5S)*

*Orario: dalle ore 17,35 alle ore 18,50*

